



CITTÀ DI DESIO

Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE E PER L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI DESIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.6.2014

Indice		1
Art. 1	Oggetto e finalità	2
Art. 2	Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali	2
Art. 3	Modalità di gestione degli impianti sportivi	3
Art. 4	Modalità di gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica	3
Art. 5	Modalità di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	4
Art. 6	Uso degli impianti sportivi comunali	4
Art. 7	Modalità di assegnazione	5
Art. 8	Modalità di utilizzo	5
Art. 9	Determinazione tariffe	6
Art. 10	Sospensione e revoca	7
Art. 11	Norme finali	7
	Allegato A	8

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di utilizzo e affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 90 commi 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e della L.R. 14 dicembre 2006, n. 27, al fine di migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare i costi della gestione attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo.

2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature presenti negli stessi sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, sia agonistica sia amatoriale, nell'interesse generale della collettività e nell'ottica di ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio. In via prioritaria essi sono utilizzati per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attività didattico – sportiva per le scuole, in orario scolastico;
- b) attività formativa per preadolescenti e adolescenti finalizzata all'avviamento allo sport;
- c) attività agonistica (campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate dalle Federazioni Ufficiali e da organismi riconosciuti dal CONI);
- d) attività motoria in favore delle persone diversamente abili e degli anziani;
- e) attività di promozione di stili di vita sani.

3. L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento, tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica dell'attività sportiva quale strumento che favorisca la crescita delle persone, valorizzandone la funzione sociale e aggregativa;
- b) dare piena attuazione all'art. 8 del TUEL 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio della sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi.

Art. 2 – Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto dalla L.R. n. 27/2006, sono classificati in:

- a) palestre scolastiche, destinate in orario scolastico alle attività didattiche della scuola di appartenenza e utilizzabili in orario extrascolastico per le attività sportive della collettività, previo accordo con i competenti organismi scolastici.
- b) impianti aventi rilevanza economica, atti a produrre utili (ex art. 1, comma 2, lettera b., della L.R. n. 27/2006);
- c) impianti privi di rilevanza economica che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, sono improduttivi di utili o produttivi d'introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione (ex art. 1, comma 2, lettera a. della L.R. n. 27/2006).

2. Tale classificazione prescinde dalla disciplina fiscale applicabile.

3. Gli impianti sportivi comunali sono elencati e classificati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

4. E' compito della Giunta Comunale aggiornare l'elenco qualora siano realizzati nuovi impianti o dismessi alcuni degli esistenti, in altre parole in caso intervengano modifiche delle caratteristiche dell'impianto tali da determinare un cambiamento della classificazione.

Art. 3 – Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi del Comune di Desio, qualora non siano gestiti in economia direttamente dall'Amministrazione Comunale, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) **impianti sportivi aventi rilevanza economica:** mediante affidamento in concessione, a norma dell'art. 30 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. Qualora sia richiesta una gestione di tipo imprenditoriale detti soggetti dovranno dimostrare di possedere i requisiti tecnici e imprenditoriali necessari;
- b) **impianti sportivi privi di rilevanza economica,** mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. n. 27/2006, ai seguenti soggetti:
 - 1) associazioni, fondazioni, aziende speciali anche consortili e società a capitale pubblico da loro costituite;
 - 2) al soggetto utilizzatore o a uno dei soggetti utilizzatori degli impianti stessi, qualora gli impianti consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui.

Art. 4 – Modalità di gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica

1. Nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento, l'individuazione della proposta più vantaggiosa, avviene mediante valutazione dei seguenti elementi, che saranno variamente articolati in sede di bando in relazione alla tipologia dell'impianto:

- a) l'esperienza maturata nella gestione d'impianti sportivi, corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
- b) il radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto;
- c) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;
- d) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'Ente pubblico, proprietario dell'impianto;
- e) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- f) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- g) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, donne, diversamente abili e anziani;
- h) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- i) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- j) le eventuali migliorie finalizzate alle efficienze e alla funzionalità dell'impianto;
- k) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

2. Le procedure per la scelta dell'affidatario sono svolte dal competente responsabile comunale a norma dell'art. 107 del TUEL 267/2000, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, dalle disposizioni nello stesso richiamate e vigenti in materia.

3. Nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione, è consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli previsti all'art. 3, comma 1, lett. a), ivi comprese le imprese sociali di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2003, previo espletamento di procedura a evidenza pubblica.

Art. 5 – Modalità di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. Nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, la gestione è regolata da apposita convenzione recante i criteri d'uso e gli obblighi assunti dalle parti, eseguite le valutazioni di carattere tecnico/organizzativo ed economico.

2. La durata della convenzione è di norma triennale, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori due anni, per ciascun anno con atto motivato previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della convenzione.

3. La convenzione può avere una durata superiore a quella prevista dal comma 2, fino a un massimo di 15 anni, a fronte di significative opere di valorizzazione degli impianti eseguite a proprie spese da parte dell'affidatario. La valorizzazione si può concretare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

4. Ai fini dell'affidamento diretto è necessario che lo statuto o l'atto costitutivo degli enti affidatari contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario.

5. Ai fini dell'affidamento si tiene conto in particolare dell'esperienza maturata nella gestione e/o nell'utilizzo d'impianti sportivi corrispondenti alla tipologia dell'impianto oggetto dell'affidamento.

Art. 6 - Uso degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva, e, dopo aver soddisfatto le richieste dei precedenti soggetti, a gruppi ricreativi e culturali, a gruppi aziendali e a privati, per lo svolgimento di corsi, allenamenti, campionati nazionali e/o minori, gare e manifestazioni, tempo libero, nei limiti della disponibilità.

2. Le palestre e gli impianti sportivi pertinenti agli edifici scolastici sono concessi in uso, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica della scuola e solo in orario extrascolastico, a società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva aventi sede legale nel Comune di Desio, ovvero, nel caso residuo ulteriori spazi, aventi sede legale nei Comuni confinanti.

3. Per utilizzi pari o superiori al 75% del monte ore settimanale extrascolastico l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni in conformità all'art. 4 della L.R. n. 27/2006, prioritariamente con società e Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune. Le convenzioni stabiliscono le norme e le condizioni di utilizzo, anche con riferimento ai rapporti con le scuole.

4. Per l'uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7 – Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione degli impianti sportivi e il successivo rilascio della concessione amministrativa annuale è eseguita dal competente Servizio Sport che, in base alle richieste pervenute e alla disponibilità degli impianti, provvede alla redazione di un piano **biennale**, nel rispetto delle modalità e dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il piano **biennale**, acquisito il parere favorevole degli organi scolastici per quanto concerne gli impianti pertinenti agli edifici scolastici, è approvato dall'Assessore competente e adottato con atto del Direttore dell'Area di riferimento non oltre il 31 luglio di ciascun **biennio**. Alla scadenza del primo anno, permanendo i requisiti, il Servizio Sport procede alla proroga dell'atto di concessione amministrativa per la stagione successiva.

3. I soggetti interessati a usufruire degli impianti sportivi sono tenuti a presentare domanda mediante la modulistica predisposta dal Servizio Sport e reperibile sul sito istituzionale del Comune. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunque non oltre il 30 giugno. Le richieste di utilizzo pervenute successivamente allo scadere dei termini, sono accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. Le domande incomplete o prive della documentazione sono valutate qualora siano integrate e corredate della documentazione mancante.

4. Le richieste di carattere occasionale o di durata inferiore alla stagione sportiva, come definita dall'art. 8, comma 1, devono comunque pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di utilizzo.

5. Il rilascio delle concessioni amministrative ai soggetti che non hanno ottemperato in tutto o in parte ai pagamenti delle tariffe della stagione precedente, ancorché regolarmente sollecitati, è sospeso fino al pagamento di quanto dovuto.

Art. 8 – Modalità di utilizzo

1. S'intende per "stagione sportiva" il periodo che intercorre tra settembre di ciascun anno e giugno dell'anno successivo.

2. Il periodo di concessione in uso dell'impianto corrisponde di norma con la stagione sportiva, salvo i casi di utilizzo per attività che si prolungano oltre tale termine.

3. I periodi e gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali concessi in uso devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'orario di utilizzo non è riferito al solo svolgimento dell'attività, ma decorre dall'accesso all'impianto fino all'uscita dallo stesso. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare, in ogni momento, la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari. Gli orari dei singoli impianti vanno esposti in modo visibile in idonei spazi a tal fine individuati.

4. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per eventuali spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente ai praticanti, agli atleti, allenatori e tecnici, oltre a operatori comunali, incaricati dei controlli. Un responsabile maggiorenne, nominato dall'assegnatario, deve sempre essere presente durante l'orario assegnato e deve segnalare l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che sono sprovvisti della relativa autorizzazione o concessione amministrativa.

5. Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di tutti i danni a cose che dovessero verificarsi durante il proprio utilizzo, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'assegnatario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale o, nel caso di utilizzo della palestra annessa al Liceo Scientifico di via Agnesi, all'Amministrazione Provinciale. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente al Comune ogni inconveniente riscontrato, tale da poter causare pericolo alle persone o impedire il regolare svolgimento delle attività.

6. L'assegnatario è tenuto a provvedere alla vigilanza per tutto il periodo in cui si svolge la propria attività. Deve inoltre provvedere alla pulizia di tutti gli spazi, compresi eventuali spogliatoi e servizi igienici, al termine dell'utilizzo giornaliero, e alla corretta chiusura dei luoghi al fine di impedire l'accesso all'impianto da parte di persone non autorizzate.

7. Al fine di assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:

- a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- b) usare calzature sporche e/o non adeguate alla tipologia dell'impianto utilizzato;
- c) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e/o accompagnatori;
- d) installare attrezzi, arredi e strutture che possano ridurre la disponibilità dell'impianto; comunque ogni alterazione dello stato iniziale deve preventivamente essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale e, in caso di palestre scolastiche, dagli organi scolastici;
- e) introdurre negli impianti e utilizzare attrezzature non omologate. In caso d'inosservanza, la responsabilità per eventuali danni a persone o cose è a totale carico del soggetto contravventore;
- f) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza la preventiva autorizzazione (per le palestre scolastiche da parte della Direzione scolastica);
- g) stazionare negli spazi scolastici, se non per il passaggio laddove necessario, per accedere alla palestra;
- h) fumare sigarette, anche elettroniche, all'interno dell'impianto.

8. La comunicazione di rinuncia (o sospensione temporanea dell'utilizzo) da parte dell'assegnatario deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non sono prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi sono riassegnati dando soddisfazione a eventuali richieste inevase sulla base dei criteri definiti dal piano **biennale** di cui all'art. 7.

Art. 9 – Determinazione tariffe

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali sono determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.

2. Il Servizio Sport, sulla base dei periodi, giorni e orari di assegnazione degli impianti procede al conteggio annuale degli importi dovuti e li comunica ai soggetti assegnatari. Il pagamento è ripartito in tre rate annuali con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, giugno.

3. Il mancato pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti può comportare la sospensione o la revoca della concessione in corso, salva ogni azione per il recupero del credito e degli interessi legali.

4. Al concessionario moroso è preclusa la possibilità di ottenere una nuova assegnazione per l'uso dell'impianto sino a sanatoria del debito.

5. Nel caso di cui al comma 4) è consentito concordare con l'Amministrazione una rateizzazione del debito. In tal caso è possibile ottenere una nuova concessione in uso, che tuttavia è immediatamente sospesa in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la rateizzazione.

Art. 10 – Sospensione e revoca

1. L'uso degli impianti sportivi può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni e attività scolastiche o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvede almeno 7 giorni prima, fatta eccezione per eventuali emergenze, a comunicare la sospensione agli interessati. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi sia sospesa a insindacabile giudizio del Servizio competente. Per queste sospensioni nulla è dovuto né dall'utilizzatore né dal Comune.

2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare in caso di mancato rispetto delle modalità d'uso previste all'art. 8, e il mancato pagamento delle tariffe di cui all'art. 9, la concessione può essere revocata con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'assegnatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 11 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuto efficace il provvedimento che lo approva nelle forme e nei modi di rito.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

a) PALESTRE SCOLASTICHE:

Scuola Media **PERTINI** via Milano
Scuola Media **PIROTTA** via Stadio
Scuola Media **RODARI** Piazza Nenni
Scuola elementare **TOLSTOJ** via Tolstoj
Scuola elementare **SAN GIORGIO** via Sant'Apollinare
Scuola elementare **DIAZ** via Diaz
Scuola elementare **DOLOMITI** via Dolomiti
Scuola elementare **PRATI** via Prati/Dal Verme
Scuola elementare **AGNESI** via Agnesi
Palestra via Agnesi 20 (Sede Liceo)

b) IMPIANTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA

CENTRO SPORTIVO COMUNALE Via Serao

PISCINA COMUNALE via Serao

PALAZZETTO POLIVALENTE PALADESIO Largo Atleti Azzurri d'Italia

c) IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

PALAZZETTO SPORT A. MORO Via San Pietro 14

CAMPO DI CALCIO MONTE BIANCO via Monte Rosa

SALA SCHERMA Via Santa Caterina

IMPIANTO BOCCE via Cavalieri di Vittorio Veneto

QUARTIERI - CAMPI E AREE DEDICATE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA: Campo calcio Spaccone, Campo bocce via XVI Marzo, Campo calcio San Giorgio, Campetto via S. Lucia, via S. Liberata, via Pallavicini, via Majorana, Area baseball via Agnesi in prossimità della Cappelletta dei Boschi